



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-04-2020 (punto N 14)**

Delibera N 523 del 21-04-2020

*Proponente*

CRISTINA GRIECO  
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

*Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Guido CRUSCHELLI*

*Estensore Miriana BUCALOSSI*

*Oggetto*

Emergenza epidemiologica Covid 19: misure straordinarie per i tirocini non curriculari

*Presenti*

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020, ed in particolare l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dell'1 aprile 2020 che conferma la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e in particolare l'art. 17 bis comma 1 che prevede che *“la Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati”*;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);

Dato atto che i tirocini non curricolari attivati sul territorio regionale sono sospesi per effetto dei Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 22 che prevede che *“Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga”*;

Visto l'art. 86 ter comma 1 lettera d) del citato reg. 47R/2003 che, in materia di tirocini non curricolari, prevede che *“il soggetto ospitante non deve avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazioni guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o da fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative”*;

Dato atto che il comma 2 del citato art. 86 ter dispone inoltre che i requisiti previsti dal medesimo articolo debbano essere mantenuti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio;

Rilevato che qualora il soggetto ospitante si venga a trovare in una delle situazioni di cui l'art. 86 ter comma 1 lettera d) del citato reg. 47R/2003, ai sensi del medesimo articolo lo svolgimento del tirocinio è possibile previa sottoscrizione di specifico accordo sindacale con le organizzazioni provinciali più rappresentative;

Dato atto che la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale ha causato la necessità da parte di numerosi soggetti ospitanti sul territorio regionale di accedere

alle misure nazionali ordinarie e straordinarie, nazionali e regionali, a tutela del reddito dei lavoratori, e che tale circostanza, al fine di consentire il mantenimento dei tirocini già in essere presso tali soggetti ospitanti, rende necessaria la sottoscrizione degli specifici accordi in attuazione di quanto previsto dalla lett. d) comma 1, art. 86 ter reg. 47R/2003;

Vista la DGR n. 356 del 16/3/2020 “Emergenza epidemiologica Covid-19: misure straordinarie per la formazione professionale” con la quale è dato mandato, per l’intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla competente Direzione regionale ad adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale;

Ritenuto opportuno confermare la sospensione dei tirocini non curriculari per la durata della sospensione disposta dagli atti del Governo, fatta salva la possibilità di svolgimento a distanza attraverso l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo;

Rilevata la necessità di definire misure straordinarie finalizzate al mantenimento dei tirocini in essere presso i soggetti ospitanti che a causa dell’emergenza Covid-19 ricorrano ad ammortizzatori sociali per profili professionali e attività ai quali i tirocini in essere sono riferiti e superare le oggettive difficoltà di procedere con la sottoscrizione degli specifici accordi in attuazione di quanto previsto alla lettera d) comma 1, art. 86 ter reg 47R/2003;

Considerato quindi opportuno sospendere i tirocini in essere presso i soggetti ospitanti che a causa dell’emergenza Covid-19 ricorrano ad ammortizzatori sociali per profili professionali e attività ai quali i tirocini in essere sono riferiti per la durata della fruizione degli ammortizzatori sociali attivati dal soggetto ospitante;

Viste le sedute della Commissione Regionale Tripartita del 8/4/2020 e del 17/4/2020;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 16/4/2020;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1. di confermare la sospensione dei tirocini non curriculari per la durata della sospensione disposta dagli atti del Governo, fatta salva la possibilità di svolgimento a distanza attraverso l’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), nel caso in cui i contenuti del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale, previo accordo con il Soggetto Promotore e il Tirocinante e conseguente modifica del Progetto Formativo;
2. di stabilire che al termine del periodo di sospensione di cui al punto 1, continuano essere sospesi i tirocini in essere presso i soggetti ospitanti che a causa dell’emergenza Covid-19 ricorrano ad ammortizzatori sociali per profili professionali e attività ai quali i tirocini in essere sono riferiti;
3. di dare atto che la sospensione di cui al punto 2 ha durata pari al periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali attivati dal soggetto ospitante;
4. di dare atto che al termine della fruizione degli ammortizzatori sociali le attività di tirocinio di cui al punto 2 potranno riprendere il loro regolare svolgimento;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 86 quater comma 3 del Reg. 47R/2003, il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio;

6. di dare atto altresì che i soggetti ospitanti sono tenuti a gestire la sospensione attraverso il sistema di comunicazioni obbligatorie previsto dall'art.9 bis, comma 2, del Decreto Legge 1/10/1996 n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
7. di stabilire che possono essere avviati nuovi tirocini per i soli profili professionali e attività per le quali i soggetti ospitanti non fruiscono di ammortizzatori sociali, salvo specifici accordi sindacali con le organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;

Il presente atto è pubblicato sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
GUIDO CRUSCHELLI

Il Direttore  
PAOLO BALDI